

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 22)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 282 del Codice di procedura civile, al secondo comma, pone a carico del giudice l'obbligo della concessione (su istanza di parte) della provvisoria esecuzione delle sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisori, tranne quando ricorrano particolari motivi per rifiutarla.

L'istituto della provvisoria risponde a criteri di giustizia e di equità, con la concessione al danneggiato di un acconto sulla somma finale che gli verrà liquidata, acconto che entra subito nella sua disponibilità patrimoniale. Agevola inoltre la composizione amichevole delle controversie, attenuando la litigiosità e ponendo una remora all'eventuale comportamento defatigatorio della controparte.

È quindi un istituto fonte di benefici effetti nella prassi giudiziaria e nella stessa economia processuale, tanto mortificata nel suo regolare svolgimento dalle consuete lungaggini procedurali.

Tale istituto non ha trovato però completa attuazione nel giudizio penale, ove il giudice può sì « con la stessa sentenza di condan-

na assegnare alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva » (articolo 489 secondo comma ultima parte del Codice di procedura penale), ma non ha il potere di munire tale capo della sentenza della provvisoria esecuzione.

Tale esigenza è profondamente sentita dagli ambienti giudiziari e forensi, oltre che da coloro che debbono rivolgersi al magistrato per ottenere il risarcimento dei danni patiti, costretti ad attendere lunghi anni la soddisfazione anche parziale dei propri diritti.

Essa si impone non solo per la fondamentale esigenza dell'unità della funzione giurisdizionale, ma anche in vista delle notevoli conseguenze pratiche, non ultima quella di facilitare la composizione delle liti, evitando l'instaurarsi di nuovi giudizi, che appesantiscono sempre di più la funzionalità dell'istituto giudiziario.

Da ultimo si è reso interprete di queste aspirazioni il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, dottor Fedele Tramonte il quale nel suo discorso, pronunciato in occasione della

inaugurazione di un passato anno giudiziario affermò:

« Al popolo che invoca giustizia interessa soprattutto che questa giustizia sia pronta, e non giunga dopo anni di esasperante e dispendiosa attesa, quando il debitore è diventato insolvente. Rivelai già il grave disagio del danneggiato da un reato colposo, determinato dalla lunga attesa prima di ottenere il risarcimento del danno, mancando al giu-

dice penale la facoltà di concedere la provvisoria esecuzione della sentenza che, a seguito di costituzione di parte civile, decide sull'ammontare del danno, mentre una norma legislativa potrebbe al riguardo risolvere la questione, autorizzando il giudice penale a munire di provvisoria esecuzione la decisione sull'ammontare del danno, usando la stessa facoltà riconosciuta al giudice civile, nel processo civile autonomo ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 187 del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

« È facoltà del giudice assegnare, ad istanza di parte civile, una provvisoria ».

Art. 2.

Al primo capoverso dell'articolo 489 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« L'esecuzione provvisoria della provvisoria deve essere concessa, su istanza di parte, nei limiti della quantità per cui il giudice ritiene già raggiunta la prova ».